



Deliberazione Giunta Regionale n. 884 del 29/12/2015

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 3 - Internazionalizzazione e Rapporti con l'Unione
Europea del Sistema Regionale

Oggetto dell'Atto:

POP 94/99 - "LA LANTERNA HOTEL RISTORANTE S.P.A. - RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI PER RITARDATA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ED ALTRI ONERI ACCESSORI - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. in data 22.04.1997 con D. G. R. n. 2822 veniva approvato il bando di gara per l'ammissione a finanziamento di cui al P.O. FESR 1995/99, sottoprogramma 3, misura 3.1, azione 3.1.1, annualità 1997/99, incentivi agli investimenti turistici" pubblicato sul B.U.R.C. n. 29/bis del 16/06/1997;
- b. in data 08/04/1998 con D. P. G. R. n. 4432 veniva approvata la lista dei progetti ritenuti ammissibili a seguito di una prima fase istruttoria svolta dal Settore Industria Alberghiera della R.C. e veniva contestualmente concessa, ai soggetti non ammessi, la facoltà di presentare istanze di riesame;
- c. in data 03.11.1999 con D. G. R. n. 7162 veniva approvata, a seguito esame di apposito Nucleo di Valutazione nominato ad hoc, la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento relativamente agli interventi POP Campania 94-99, Misura 3.1, annualità 1997;
- d. la Ditta **"la Lanterna Hotel Ristorante S.p.A."**, esclusa dal novero dei progetti ammissibili, adiva il Giudice Amministrativo, e con Sentenza n. 11196/2005 del TAR Campania e, a seguito dell'appello proposto dalla Regione, con Sentenza n. 966/2007 del Consiglio di Stato, vedeva riconosciuta la fondatezza dell'impugnativa;
- e. che a seguito di giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 8695/2009 del TAR Campania di Napoli – III Sezione, ed a completamento delle necessarie attività istruttorie, il contributo veniva liquidato con Decreto Dirigenziale n. 21 del 9/12/2009, rettificato dal D.D. 23 del 17/12/2009 adottati dall'ex Responsabile del POP 94/99;
- f. che la predetta società **"La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A."** promuoveva contro la Regione Campania un ulteriore giudizio innanzi al TAR Campania registrato al 594/2011 Reg. Ric., per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo nell'erogazione del contributo de quo;
- g. che il TAR Campania Napoli - sez. III, con la Sentenza n. 5784/2013, ha accolto parzialmente il ricorso dell'impresa ed ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro **109.333,04** di cui Euro **105.741,13, a titolo di risarcimento del danno**, oltre **interessi nella misura legale**, a far data dalla pubblicazione della sentenza - intervenuta in data 18/12/2013 - e fino al saldo (che presumibilmente indicato al 31/10/2015) pari ad euro **1.591,91**, ed euro **2.000,00 per rimborso spese di giudizio**;
- h. che nel corso dello stesso giudizio, con Ordinanza n. 4880/2012 Reg. Prov. Coll. il TAR disponeva la nomina di **un Organismo Verificatore**, designando il Ragioniere Territoriale dello Stato di Napoli, o suo delegato e con successivo Decreto di pagamento n. 3888/2014 REG. PROV. COLL., alla luce dell'attività da questi svolta, **liquidava il compenso di Euro 1.500,00 in favore dell'ing. Luciano Conte, ponendo il relativo onere a carico della Regione Campania**;
- i. con la già citata **Sentenza n. 8695/2009** il TAR Campania di Napoli – III Sezione, disponeva, tra l'altro, di liquidare **Commissario ad Acta**, già nominato con Sentenza n. 4530/2009 nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di sub delega - la somma di **Euro 1.000,00 a titolo di anticipo** sul compenso per le attività a farsi e con successiva Ordinanza Collegiale n. 577/2010 REG. ORD. COLL., lo stesso Giudice - vista la nomina su incarico del Prefetto di Napoli (Decreto n. 1304/Pers. Pref. del 19gennaio 2010) del Dott. Gennaro De Santis quale Commissario ad acta per l'esecuzione della citata Sentenza n. 8695/2009 – dispone che allo stesso Dott. Gennaro De Santis venga corrisposta la somma di **Euro 500,00**, a titolo di compenso per l'espletamento del mandato di cui

sopra, per un totale di Euro 1.500,00, ponendo il corrispondente onere sempre a carico della Regione Campania;

RITENUTO che

- a. sia ragionevole interesse dell'Amministrazione, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, procedere al pagamento della somma complessiva di € **112.333,04** reputata ammissibile/liquidabile;
- b. la spesa di cui sopra € **112.333,04** non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L. R. n. 7/2002;

CONSIDERATO che

- a. il debito fuori bilancio in questione, attualmente di € **112.333,04** è certo, liquidabile ed esigibile;
- b. ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge di contabilità regionale 30 aprile 2002, n. 7 e dell'art. 73 comma 4. del Dlgs n. 118/2011, al riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio provvede con Legge il Consiglio Regionale ed in particolare che al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive il Consiglio provvede entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta;
- c. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015 ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania";
- d. la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- e. la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e l'autorizzazione delle necessarie variazioni compensative;

CONSIDERATO altresì che

- a. la L. R. 30 aprile 2002, n. 7, ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 6, comma 1, lettera f), della L. R. n. 1/2015 autorizza la Giunta Regionale ad effettuare prelievi dal fondo spese impreviste;
- c. con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- d. la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- e. l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della L. Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;
- f. la Direzione Generale 03 Internazionalizzazione e rapporti con l'UE del sistema regionale del Dipartimento 51, conformemente alle direttive impartite dalla deliberazione di G. R. n. 1731 del

30.10.2006, ai fini della redazione del presente atto, ha proceduto alla rilevazione del debito fuori bilancio, compilando la relativa scheda di rilevazione di partita debitoria ed il prospetto per il Tesoriere appositamente istruiti dal Dirigente competente;

- g. con D. G. R. n. 169/2012 la Giunta Regionale ha affidato all' ex AGC 09, ora D.G. 03 del Dipartimento 51, gli adempimenti residuali afferenti i programmi POP 90/93 e 94/99;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto e dare esecuzione ai sopra richiamati atti giudiziari e procedere al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'ente;
- b. di dovere, pertanto, proporre al Consiglio Regionale l'approvazione dell'allegato Disegno di Legge finalizzato al riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di € **112.333,04** ai sensi dell'art. 47 comma 3, L. R. n. 7/2002 e della D. G. R. n. 1731 del 30/10/2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 52 del 20/11/2006;
- c. che a tanto si possa provvedere, istituendo i seguenti capitoli di spesa del bilancio 2015, attribuendone la competenza operativa della D.G. 03 - Dipartimento 51 - Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale;
- d. **c.1 capitolo 627 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio per risarcimento danni derivanti da Sentenze sfavorevoli"** (Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 110, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, Siope 1.09.01, Perimetro sanità 3, IV Livello Piano dei Conti 1.10.05.04.000);
- e. **c.2 capitolo 628 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio per interessi passivi per risarcimento danni derivanti da sentenze sfavorevoli"** (Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 107, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, Siope 1.09.01, Perimetro sanità 3), IV livello 1.07.06.99.000);
- f. **c.3 capitolo 629 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio per consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria"** (Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 103, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, Siope 1.03.01, Perimetro sanità 3), IV Livello 1.03.02.11.000);
- g. che i predetti capitoli di nuova istituzione saranno rispettivamente dotati di stanziamenti in termini di competenza e di cassa come di seguito: il Capitolo 627 di Euro **107.541,13**, il Capitolo 628 di Euro **1.591,91** ed il Capitolo 629 Euro **3.000,00** mediante prelevamento della somma di pari importo per Euro **112.333,04** dal capitolo di spesa 1010 del bilancio 2015 denominato "Fondi spese impreviste ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f., della legge Regionale n. 01/2015", (Missione 20, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 110, IV Livello Piano dei Conti 1.10.01.01.000, COFOG 01.1, Codice identificativo spesa UE 4, SIOPE - Codice bilancio 1.10.02), rientrante nella competenza operativa della DG13 Dipartimento 55 ed avente sufficiente disponibilità;
- h. di dover demandare alla Direzione Generale 03 del Dipartimento 51 il conseguente atto di impegno della predetta somma di euro **112.333,04** da assumersi per i pagamenti come sopra indicati, sugli istituenti capitoli di spesa del bilancio 2015, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. la nota dell'A. G. C. Avvocatura Regionale prot. n. 2014.20329, pervenuta per il tramite della D. G. 5101 per la Programmazione Economica ed il Turismo Prot. n. 2014.144396 relativa alla Sentenza

del TAR Campania - III Sezione - n. 5784/13 emessa in seguito al Ricorso proposto dalla ditta “**La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A.**”;

- b. la nota dell'A. G. C. Avvocatura Regionale prot. n. 2014.513107, pervenuta per il tramite della D. G. 5101 per la Programmazione Economica ed il Turismo Prot. n. 2014.623266 relativa al Decreto di Pagamento del TAR Campania - III Sezione - n. 3888/2014, per la liquidazione del compenso in favore del **verificatore contabile Dott. Luciano Conte**;
- c. la richiesta di pagamento del **compenso del Commissario ad Acta dott. Gennaro De Santis**, acquisita al prot. Generale della Regione al n. 2014.779866, pervenuta per il tramite della D. G. per le Risorse Finanziarie con nota Prot. n. 2014.789051, unitamente all'Ordinanza Collegiale del TAR Campania - III Sezione – n. 577/2010;
- d. l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 e sue ss.mm.ii.;
- e. il decreto legislativo n. 118/2011;
- f. la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g. la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h. la scheda di rilevazione di partita debitoria;
- i. le D. G. R. n. 614 del 19/10/2012, n. 427 del 27/09/2013, n. 487 del 31/10/2013 e n. 488 del 31/10/2013
- j. i D. P. G. R. n. 437 del 14/11/2013, n. 438 del 15/11/2013 e n. 456 del 28/11/2013;
- k. la D. G. R. n. 493 del 18/11/2013 di attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture organizzative della giunta regionale;
- l. la LEGGE REGIONALE N. 1 del 5 gennaio 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Regione Campania;
- m. la DGR n. 47 del 9/2/2015 “Approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2015-2017”;
- n. la Circolare della D. G. per le Risorse Finanziarie del 22/04/2015 n. 0278474, così come integrata dall'Ufficio Legislativo con Circolare del 13/07/2015 n. 0011435/UDCP/GAB/UL.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1. di proporre al Consiglio Regionale di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L. R. n. 7 del 30/04/02 e ss.mm.ii. e dell'art. 73 del D.Lgs n. 118/2001, l'allegato Disegno di Legge, per il riconoscimento del debito fuori bilancio che ammonta complessivamente ad € **112.333,04**;
- 2. di prendere atto che la somma di € **112.333,04** è pari all'importo del debito derivante dai provvedimenti giudiziari indicati in premessa a che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- 3. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria ed il prospetto per il Tesoriere, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4. di istituire nel Bilancio 2015 i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo 627 del bilancio 2015, denominato “Pagamento debiti fuori bilancio per risarcimento danni derivanti da Sentenze sfavorevoli” (Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 110, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, Siope 1.09.01, Perimetro sanità 3, IV Livello Piano dei Conti 1.10.05.04.000);

- capitolo 628 del bilancio 2015 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio per interessi passivi per risarcimento danni derivanti da sentenze sfavorevoli” (Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 107, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, Siope 1.09.01, Perimetro sanità 3), IV livello 1.07.06.99.000);
 - capitolo 629 del bilancio 2015 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio per consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria” (Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 103, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, Siope 1.03.01, Perimetro sanità 3), IV Livello 1.03.02.11.000);
5. Di assegnare i capitoli di spesa di nuova istituzione alla DG 51_03 per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale;
 6. Di dotare, in termini di competenza e di cassa, i predetti capitoli di nuova istituzione rispettivamente come di seguito: il Capitolo 627 di Euro **107.541,13**, il **Capitolo 628** di Euro **1.591,91** ed il Capitolo 629 euro **3.000,00** mediante prelevamento della somma dell'importo di Euro **112.333,04** dal capitolo di spesa 1010 del bilancio 2015 denominato “Fondi spese impreviste ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f., della legge Regionale n. 01/2015”, (Missione 20, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 110, IV Livello Piano dei Conti 1.10.01.01.000, COFOG 01.1, Codice identificativo spesa UE 4, SIOPE - Codice bilancio 1.10.02), rientrante nella competenza operativa della DG13 Dipartimento 55 ed avente sufficiente disponibilità;
 7. di autorizzare la Direzione Generale 03 Internazionalizzazione e rapporti con l'UE del sistema regionale del Dipartimento 51 a emanare il conseguente atto di impegno della predetta somma di Euro **112.333,04**, da assumersi sui capitoli 627, 628 e 629, come sopra codificati, all'uopo istituiti con il presente atto e per gli importi specificati, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ed alla verifica presso l'Avvocatura regionale della notifica di procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;
 8. di trasmettere al Consiglio Regionale la presente deliberazione e l'allegato Disegno di Legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, nonché alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27.12.2002;
 9. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza: ai Dipartimenti 51 e 55 della Regione Campania, alla Direzione Generale 03 Internazionalizzazione e rapporti con l'UE del sistema regionale, alla Direzione Generale 13 del Dipartimento 55, alla UOD 4 – della Direzione Generale 13 del Dipartimento 55 - Gestione delle spese regionali, al Tesoriere ed all'U.D.C.P. Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.". per la relativa pubblicazione.

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 1/2015

**DIREZIONE GENERALE
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA DEL
SISTEMA REGIONALE**

Il sottoscritto dott. Dario Gargiulo, nella qualità di Direttore Generale della Direzione Generale 51 - 03 "Per Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale", alla luce dell'istruttoria compiuta dal Dirigente pro tempore dell'ufficio competente *ratione materiae* - U.O.D 51 01 12 "Sviluppo dell'offerta turistica - Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo" - Direzione Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo - già Settore strutture ricettive ed infrastrutture turistiche dell'AGC 13;
visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori

Impresa "La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A.", con sede legale in via Aniello Palumbo, 160
Giugliano in Campania C. F.: 01255051219.

Dott. Luciano Conte, nato a Caserta il 5/01/1968 ed ivi residente alla Via Unità Italiana n. 108, C.
F.:CNTLCN68A05B963D.

Dott. Gennaro De Santis, nato a Napoli il 31/03/1959 ed ivi residente in Viale Colli Aminei n. 68 –
80131 NAPOLI – C. F.: DSNGNR59C31F839K

Oggetto della spesa

- Risarcimento danni, interessi maturati e spese di giudizio derivanti da ritardata erogazione del contributo a valere sul POP POP FESR 94/99, az. 3.1.1, mis. 3.1, "Incentivi agli investimenti turistici", annualità 1997 in favore della "La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A.";
- Competenze professionali per "organismo verificatore contabile";
- Compenso per "Commissario ad Acta".

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione di:

- Sentenza n. 5784/2013 del TAR Campania, III sez.;
- Ordinanza n. 4880/2012 Reg. Prov. Coll. e successivo Decreto di pagamento n. 3888/2014 REG. PROV. COLL. TAR Campania III Sez.;
- Sentenza n. 8695/2009 e successiva Ordinanza Collegiale n. 577/2010 REG. ORD. COLL., del TAR Campania di Napoli – III Sezione.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

La società "La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A.", con sede legale in via Aniello Palumbo, 160 Giugliano in Campania C. F.: 01255051219 partecipò al bando (pubblicato sul B.U.R.C. n. 29/bis del 16/06/1997) per il finanziamento POP FESR 94/99, az. 3.1.1, mis. 3.1, "Incentivi agli

investimenti turistici”, annualità 1997, risultando esclusa dal finanziamento. Per tale esclusione l’impresa presentò ricorso al TAR Campania, Napoli e, con sent. 11196/2005 e successiva Sentenza n. 966/2007 del Consiglio di Stato vedeva riconosciuta la fondatezza dell’impugnativa.

A seguito di giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 8695/2009 del TAR Campania di Napoli – III Sezione, ed a completamento delle necessarie attività istruttorie, il contributo veniva liquidato con Decreto Dirigenziale n. 21 del 9/12/2009, rettificato dal D.D. 23 del 17/12/2009 adottati dall’ex Responsabile del POP 94/99;

La predetta società “La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A.” promuoveva contro la Regione Campania un ulteriore giudizio innanzi al TAR Campania registrato al 594/2011 Reg. Ric., per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo nell’erogazione del contributo de quo, che si concludeva la Sentenza n. 5784/2013 che ha accolto parzialmente il ricorso dell’impresa ed ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 109.333,04 di cui Euro 105.741,13, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi nella misura legale, a far data dalla pubblicazione della sentenza - intervenuta in data 18/12/2013 - e fino al saldo (che presumibilmente indicato al 30/10/2015) pari ad euro 1.591,91, ed euro 2.000,00 per rimborso spese di giudizio. Ad esse si aggiungono euro 1.500,00 disposte per il compenso all’Organismo verificatore Contabile ed Euro 1500,00 per il compenso al Commissario ad Acta, per un totale di Euro 112.333,04.

A conclusione dei vari Giudizi, gli atti relativi venivano trasmessi dalla D. G. per la Programmazione Economica ed il Turismo con nota prot. n. 144396 del 28/02/2014 alla D. G. 51.03 per Internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione Europea del Sistema Regionale, competente agli adempimenti residuali afferenti il POP 1990/93 e 1994/99, ivi compresa la gestione dei correlati capitoli di spesa alla gestione stralcio del POP FESR 1994/99 ai sensi della D.G.R. n. 169/2012.

La Direzione Generale per l’Internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione Europea del Sistema Regionale ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del Consiglio di Stato in ordine al contributo dovuto all’impresa di cui trattasi;

vista la nota prot. n.701087 del 26/09/2012, con la quale il dirigente pro tempore dell’ex Settore Entrate e spese dell’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi comunica che, in relazione alla consistenza dei residui perenti relativi alle operazioni finanziate con le risorse dei programmi POP '90/'93 e '94/'99, *“i dati rilevabili dal sistema di contabilità vigente non ne consentono una quantificazione esaustiva”*;

preso atto della necessità di effettuare il pagamento della somma dovuta;
valutata la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di **€ 112.333,04 dovuto**;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

- | | |
|--|------------------------|
| – Sentenza n. 5784/2013 del TAR Campania, III sez.; | euro 109.333,04 |
| – Ordinanza n. 4880/2012 Reg. Prov. Coll. e successivo Decreto di pagamento n. 3888/2014 REG. PROV. COLL. TAR Campania III Sez.; | euro 1.500,00 |
| – Sentenza n. 8695/2009 del TAR Campania di Napoli – III Sezione e successiva Ordinanza Collegiale n. 577/2010 REG. ORD. COLL. del TAR Campania di Napoli – III Sezione; | euro 1.500,00 |

TOTALE DEBITO	€ 112.333,04
----------------------	---------------------

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:
- La Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva e in considerazione della nota prot. 701087 del 26/09/2012 del dirigente pro tempore dell'ex Settore Entrate e spese dell'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi con la quale si comunica che, in relazione alla consistenza dei residui perenti relativi alle operazioni finanziate con le risorse dei programmi POP '90/'93 e '94/'99, *"i dati rilevabili dal sistema di contabilità vigente non ne consentono una quantificazione esaustiva"* deve provvedere al pagamento della somma dovuta, anche al fine di evitare ulteriori incrementi della spesa pubblica;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

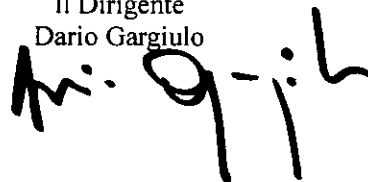
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di Euro **112.333,04**.

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza n. 5784/2013 del TAR Campania, III sez.;
2. Ordinanza n. 4880/2012 Reg. Prov. Coll TAR Campania III Sez;
3. Decreto di pagamento n. 3888/2014 REG. PROV. COLL. TAR Campania III Sez;
4. Sentenza 8695/2009 del TAR Campania di Napoli - III Sezione - di Nomina Commissario ad acta;
5. Ordinanza Collegiale n. 577/2010 REG. ORD. COLL. del TAR Campania di Napoli - III Sezione.

Napoli, 11/11/2015

Il Dirigente
Dario Gargiulo



(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

FORMAT 1 (mediante variazione di bilancio approvata dalla Giunta Regionale)

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126”

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro **112.333,04** derivante da Provvedimento Esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. ____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 112.333,04 a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro 112.333,04 dello stanziamento della Missione 1 Programma 12 Titolo 1, del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione, al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A

1. Ufficio Giudiziario: TAR Campania, III sez.;

Tipo di Provvedimento: Sentenza

Estremi identificativi del Provvedimento: n. 5784/2013;

Estremi identificativi del beneficiario: Società “La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A.”, con sede legale in via Aniello Palumbo, 160 Giugliano in Campania C. F.: 01255051219

Importo da pagare: Euro **109.333,04**

Imputazione:

- sorta capitale; Euro **105.741,13**
- rivalutazione; 0
- interessi; Euro **1.591,91**
- onorari di procuratori (comprensivo di oneri): Euro **2.000,00**
- oneri come per legge: 0

2. Ufficio Giudiziario: TAR Campania, III sez.;

Tipo di Provvedimento: Decreto di pagamento

Estremi identificativi del Provvedimento: n. 3888/2014 REG. PROV. COLL;

Estremi identificativi del beneficiario: Dott. Luciano Conte, nato a Caserta il 5/01/1968 ed ivi residente alla Via Unità Italiana n. 108, C. F.:CNTLCN68A05B963D.

Importo da pagare: Euro **1.500.00**

Imputazione:

- sorta capitale; **0**
- rivalutazione; 0
- interessi: 0
- onorari di procuratori (comprensivo di oneri): 0
- oneri come per legge: 0
- Compenso Commissario verificatore: euro 1.500.00;

3. Ufficio Giudiziario: TAR Campania, III sez.;

Tipo di Provvedimento: Sentenza e Ordinanza Collegiale

Estremi identificativi del Provvedimento: Sentenza n. 8695/2009 e Ordinanza Collegiale n. 577/2010
REG. ORD. COLL;

Estremi identificativi del beneficiario: Dott. Gennaro De Santis nato a Napoli il 31/03/1959 ed ivi
residente in Viale Colli Aminei n. 68 – 80131 NAPOLI – C. F.:
DSNGNR59C31F839K

Importo da pagare: Euro **1.500.00**

Imputazione:

- sorta capitale; 0
- rivalutazione; 0
- interessi: 0
- onorari di procuratori (comprensivo di oneri): 0
- oneri come per legge: 0
- Compenso Commissario ad acta: euro 1.500.00.

Allegato delibera di variazione del bilancio

Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

M i s s i o n e	P r o g r a m m a	T i t o l o	A g g r e g g a t o	C a p i t o l o	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								d i c c i o n e i n t e r n a t i o n a l e
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
1	12	1	110	627	Pagamento Debiti Fuori Bilancio per risarcimento danni derivante da Sentenza Sfavorevole			107.541,13		107.541,13				
1	12	1	107	628	Pagamento Debiti Fuori Bilancio per interessi passivi sul risarcimento danni derivante da Sentenza Sfavorevole			1.591,91		1.591,91				
1	12	1	103	629	Pagamento Debiti Fuori Bilancio per consulenze tecniche disposte dall'A.G.			3.000,00		3.000,00				
		Totale Titolo 1 del Programma 12						112.333,04		112.333,04				
	Totale Programma 12 della Missione 1							112.333,04		112.333,04				
Totale Missione 1														
20	1	1	110	1010	Fondi spese impreviste ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f., della legge Regionale n. 01/2015			112.333,04		112.333,04				
		Totale Titolo 1 del Programma 1						112.333,04		112.333,04				
	Totale Programma 1 della Missione 20							112.333,04		112.333,04				
Totale Missione 20								112.333,04		112.333,04				
Totale Spese								112.333,04	112.333,04	112.333,04	112.333,04			

N. 08695/2009 REG.SEN.
N. 03411/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2009, proposto da:

La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso
Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della G.R., n.c.

per l'ulteriore esecuzione

della sentenza n. 966/07 del 19.12.07 resa inter partes dal Consiglio di Stato, sez.
V, e notificata, in uno degli atti di diffida ad adempiere, alla Regione Campania, in
persona del Presidente delle G.R., in data 03.03.2009, sentenza che ha confermato
il precedente decism di codesto TAR recato dalla sentenza n. 11196/05 resa tra le
stesse parti, per assegnare incentivi agli investimenti per l'innovazione delle

strutture turistico-alberghiere, nonché della sentenza, resa in sede esecutiva da questa Sezione, n. 4530 del 30 luglio 2009

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 9.6.2009 alla Regione Campania, la società ricorrente, premesso:

- 1) di essersi utilmente collocata, per un contributo di lire 3.510.079.000, al 109° posto della graduatoria scaturita dalla procedura di cui al bando pubblicato nel B.U.R.C. n. 29-bis del 16.6.1997 per assegnare incentivi agli investimenti per l'innovazione delle strutture turistiche-alberghiere attraverso fondi stanziati dalla U.E. per gli anni 1997-1998;
- 2) che il decreto del Presidente della Giunta Regionale Campana n. 4432 dell'8.4.1998, introducendo elementi nuovi rispetto a quelli fissati nel bando di gara, operava una modifica in corso di procedura che determinava lo slittamento della ricorrente in una posizione di graduatoria non più utile per conseguire il finanziamento;
- 3) che tale ultima graduatoria era annullata da questa Sezione con la sentenza n. 11196/2005 proprio per il ritenuto illegittimo stravolgimento dell'originaria graduatoria e che tale sentenza era confermata dal Giudice d'appello con sentenza n. 966 del 22 febbraio 2007;

4) che, nonostante la diffida ad adempiere notificata il 3 marzo 2007 e l'intervento di vari provvedimenti coi quali, in ottemperanza del pronunciamento giudiziale, la Regione ammetteva la ricorrente stessa al contributo originario di € 1.812.804,51 (delibera di G.R. n. 2239 del 21.12.2007; d.d. n. 134 del 21.9.2007; d.d. n. 142 del 26.6.2008; d.d. n. 3 del 9.2.2009), il procedimento non era mai stato portato a conclusione con la liquidazione del contributo,

agiva nelle forme del giudizio di ottemperanza affinché il Tribunale procedesse all'esecuzione della sentenza sopra indicata, ordinando alla Regione Campania di prendere atto della prima graduatoria ripristinata dai pronunciamenti giudiziali e liquidare le somme spettanti, nominando da subito, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta.

La Regione, in quella fase, aveva trasmesso vari documenti riguardanti il procedimento in questione tra i quali, in particolare, la nota interna del 22.6.2009 con la quale il Settore Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche chiariva che non era stata ancora esitata, ad opera del Responsabile del POP 94/99, la richiesta ricognizione, da concludersi nel maggio 2009, delle rinvenienze finanziarie FESR derivanti dal predetto POP, al fine di individuare eventuali economie e che, solo in esito all'esaurimento di tale incombenza, sarà possibile procedere al riconoscimento dell'importo quale debito fuori bilancio derivante da sentenza.

Con sentenza n. 4530 del 30 luglio 2009, questa Sezione, riconoscendo le ragioni della ricorrente, aveva ordinato alla Regione Campania di provvedere alla integrale esecuzione della sentenza n. 966/07 entro il termine di trenta giorni nominando da subito, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di sub delega.

Quest'ultimo, con nota depositata il 13 ottobre 2009, ha riferito che la Regione Campania, valendosi anche dell'opera di un apposito Nucleo di valutazione, stava

provvedendo a dare esecuzione alle sentenze in questione, ancorché in termini più ampi di quelli assegnati in sede esecutiva da questo T.A.R.;

Con ulteriore ricorso notificato il 2 novembre 2009 alla Regione Campania ed al Prefetto di Napoli, la Lanterna Hotel Ristorante S.p.A., sul rilievo del mancato rispetto da parte della Regione del termine stabilito con sentenza n. 4530/2009 e stigmatizzando l'ulteriore attività di verifica documentale menzionata nella nota prefettizia del 13 ottobre 2009, ha chiesto ulteriori provvedimenti esecutivi per il pagamento della somma già riconosciuta alla stregua della prima graduatoria.

La Regione ha quindi depositato ulteriori documenti, peraltro non attestanti il completamento dell'attività esecutiva.

DIRITTO

Il ricorso è fondato tenuto conto che, nonostante l'avvio delle procedure di reperimento delle somme occorrenti per ottemperare all'ordine giudiziale, queste non risultano essere state portate a conclusione neppure nell'ulteriore termine (rispetto al primo prefissato dalla Regione Campania nel 30 maggio 2009) stabilito da questo Tribunale in trenta giorni, senza che siano state adeguatamente rappresentate ragioni idonee a giustificare il ritardo evidenziato.

Va pertanto ordinato al Commissario ad acta, già individuato nel Prefetto di Napoli (con facoltà di subdelega), di provvedere immediatamente, in via sostitutiva, per la completa esecuzione dei provvedimenti sopra menzionati. A tal fine va assegnato un anticipo sulle spese e sul compenso di € 1.000 (mille) da porsi a carico della Regione Campania.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al Prefetto di Napoli, quale commissario ad acta con facoltà di sub delega, di provvedere immediatamente, in via sostitutiva, per la completa esecuzione dei provvedimenti sopra menzionati, assegnando a tal fine un anticipo sulle spese di € 1.000 (mille) da porsi a carico della Regione Campania.

Condanna la Regione rifondere alla ricorrente le spese di questa ulteriore fase esecutiva che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Angelo Scafuri, Consigliere

Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

N. 00577/2010 REG.ORD.COLL
N. 03411/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2009, proposto da:
“La Lanterna – Hotel Ristorante s.pa.”, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
dall’Avvocato Giuseppe Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli
al viale Gramsci n. 16;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n.c.;

***per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questa sezione n.
8695 del 14 dicembre 2009***

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore della Camera di consiglio del 29 luglio 2010 la dott.ssa Paola Palmarini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTA la sentenza di questa sezione n. 8695/2009;

VISTA la nomina su incarico del Prefetto di Napoli (decreto n. 1304/Pers. Pref. del 19 gennaio 2010) del dott. Gennaro De Santis quale Commissario ad acta per l'esecuzione della citata sentenza;

CONSIDERATA l'attività da quest'ultimo svolta e descritta nella nota dell'8 febbraio 2010 indirizzata a questo Tribunale;

CONSIDERATO altresì, che con la sentenza n. 8695/2009 era stato liquidato un anticipo per le spese e per il compenso del Commissario ad acta pari a euro 1000, si stima congrua la liquidazione dell'ulteriore somma di euro 500,00 (cinquecento) per l'attività espletata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dispone che al dott. Gennaro De Santis venga corrisposta la somma di euro 500,00 (cinquecento) a titolo di compenso per l'espletamento del mandato di cui sopra.

L'onere relativo è a carico della Regione Campania.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario

Paola Palmarini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2010

IL SEGRETARIO

N. 04880/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00594/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2011, proposto da:

La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.85 presso l'Avvocatura Regionale;

per

il risarcimento danni patiti per il ritardo nella liquidazione del contributo di cui al sottoprogramma 3 - misura 3.1 - azione 3.1.1. del P.O.S.F.E.R. Campania - annualità 2007 (investimenti turistici).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott. Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTA la necessità, ai fini della decisione, di disporre verifica ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. per determinare l'ammontare del pregiudizio economico verosimilmente occorso alla società ricorrente per il ritardo nell'erogazione della somma di danaro riconosciutagli a titolo di incentivo economico per gli investimenti turistici assegnati dalla Commissione della Comunità europea per gli anni 1997-1998 di cui al Programma Operativo Plurifondo;

RITENUTO che la situazione debitoria determinatasi in capo all'Amministrazione, a seguito dell'ammissione della Società ricorrente all'indicato beneficio economico, debba essere propriamente qualificata come «debito di valuta», trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione pecuniaria il cui ammontare era determinato fin dall'origine o, quantomeno, agevolmente determinabile con semplici operazioni contabili (debito «liquido o di facile e pronta liquidazione»);

RICHIAMATO, in proposito, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale «per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì dell'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando la eventuale originaria indeterminatezza della somma stessa» (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008

n.19958);

EVIDENZIATO che, alla stregua dell'orientamento testé richiamato, il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art.1224 c.c., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggiore misura dimostrata (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008 n.19958; Id., 22 giugno 2007 n.14573; Id., 4 novembre1992 n.11968);

RILEVATO che, nel caso di specie, la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione Regionale alla società ricorrente si caratterizza per il fatto di avere una destinazione vincolata, trattandosi di un incentivo economico per gli investimenti turistici assegnati dalla Commissione della Comunità europea per gli anni 1997-1998 di cui al Programma Operativo Plurifondo, cosicché è verosimilmente da escludersi ogni diverso impiego, in ipotesi avente carattere maggiormente remunerativo, da parte del soggetto beneficiario;

RITENUTO, alla luce di questi rilievi, che dalla qualificazione della situazione debitoria de qua in termini di debito di valuta consegua verosimilmente il riconoscimento, a titolo di accessorio del corrispettivo credito e a compensazione del ritardo nel pagamento, dei soli interessi moratori nella misura legale, con esclusione della rivalutazione monetaria difettando la prova del maggior danno di cui all'art.1224, secondo comma, c.c.;

RITENUTO, inoltre, che trattandosi di un'obbligazione pecuniaria a carico della Pubblica Amministrazione, in deroga alla disciplina comune (art.1182, secondo comma, c.c.), essa – una volta riconosciuto giudizialmente l'«an debeatur» - sia un debito «querable», ovvero da adempiersi presso il domicilio del debitore e non già del creditore, cosicché per la costituzione in mora del soggetto obbligato e per la decorrenza degli interessi moratori, sia necessario l'atto di costituzione in mora

(«mora ex persona», art.1219, primo comma, c.c.: «il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto»);

RILEVATO che, nel caso di specie, la richiesta di esecuzione della prestazione dovuta (recte: la richiesta di pagamento della somma di danaro dovuta a titolo di contributo o incentivo economico), all'esito dell'articolata vicenda giudiziaria narrata nell'atto introduttivo, sia stata espressamente formulata solo con l'atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 3 marzo 2005 (cfr. p. 3 del ricorso introduttivo);

RITENUTO - salvi gli ulteriori approfondimenti che si svolgeranno in sede di decisione finale - che l'organismo verificatore dovrà procedere al computo degli interessi moratori nella misura legale sulla somma dovuta, a titolo di incentivo economico per gli investimenti turistici assegnati dalla Commissione della Comunità europea per gli anni 1997-1998 di cui al Programma Operativo Plurifondo, a far data dal 3 marzo 2005 e sino all'effettiva erogazione della somma; RITENUTO di designare quale organismo verificatore il Ragioniere Territoriale dello Stato di Napoli, il quale, anche tramite suo delegato, provvederà entro il termine del 28 febbraio 2013, mediante deposito della relazione conclusiva nella segreteria della Sezione;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del compenso spettante all'organismo verificatore all'esito dell'indagine;

LETTO l'art.65 c.p.a.

RITENUTO di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 9 maggio 2013.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

DISPONE il mezzo istruttorio della verifica nei sensi di cui in parte motiva, designando il Ragioniere Territoriale dello Stato di Napoli, il quale, anche tramite

suo delegato, provvederà entro il termine del 28 febbraio 2013.

FISSA per il prosieguo l'udienza pubblica del 9 maggio 2013.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 05784/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00594/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2011, proposto da:
La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci, 16;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.81 presso l' Avvocatura Regionale;

per il risarcimento danni patiti in conseguenza del ritardo nella liquidazione del contributo di cui al sottoprogramma 3 - misura 3.1 - azione 3.1.1. del P.O.S.F.E.R. Campania -annualità 2007 (investimenti turistici).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2011 e depositato in data 28 gennaio 2011, parte ricorrente premetteva in fatto:

-di aver partecipato alla gara, di cui al bando pubblicato in B.U.R.C. n.29/bis del 16 giugno 1997, per l'attribuzione di incentivi agli investimenti turistici assegnati dalla Commissione della Comunità europea per gli anni 1997 -1998 nell'ambito di un Programma Operativo Plurifondo;

-che, a seguito dell'esclusione dal novero dei progetti ammissibili, era stata costretta ad adire il giudice amministrativo, il quale con sentenza n.11196/2005 del TAR Campania e, a seguito di appello della Regione, con sentenza n. 966/2007 del Consiglio di Stato, aveva riconosciuto la fondatezza della propria impugnativa;

-che, tuttavia, perdurando l'inerzia della Regione nell'esecuzione del *decisum* e nella conseguente erogazione del contributo, essa ricorrente si vedeva costretta ad instaurare, per due volte, il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Campania;

-che con due distinte sentenze, rispettivamente n. 4530 del 30 luglio 2009 e n. 8695 del 14 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo accoglieva le ragioni di essa ricorrente, nominando un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega, per il compimento degli atti necessari all'esecuzione della sentenza n.11196/2005;

-che, solo nel mese di aprile 2010, essa ricorrente conseguiva, mediante bonifici bancari, la materiale corresponsione del contributo pari a €1.812.804,52#;

-che il ritardo nel godimento del beneficio economico in parola aveva procurato ad essa ricorrente ingentissimi danni, sia sotto il profilo del danno emergente che del

lucro cessante, quantificabili in complessivi €1.664.291,51# secondo il computo operato dal proprio consulente tecnico di fiducia.

Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva la condanna della Regione Campania al risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo nella corresponsione del contributo cui essa ricorrente aveva diritto.

Si costituiva la Regione Campania che resisteva al ricorso.

Con ordinanze n.4880/2012 e n.2775/2013, il Tribunale disponeva incumbenti istruttori finalizzati alla determinazione del *quantum debeatur*.

All'udienza del 24 ottobre 2013 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Parte ricorrente insta per il risarcimento del pregiudizio economico subito in conseguenza del ritardato godimento, solo a seguito di una articolata vicenda giudiziaria, del beneficio economico (contributo) che aveva richiesto partecipando al bando di gara pubblicato in B.U.R.C. n.29/bis del 16 giugno 1997, per l'attribuzione di incentivi agli investimenti turistici assegnati dalla Commissione della Comunità europea per gli anni 1997 -1998 nell'ambito di un Programma Operativo Plurifondo.

Il Tribunale rileva che la spettanza alla parte ricorrente di tale beneficio economico è stata sancita giudizialmente in via definitiva, con pronunce coperte dal giudicato, e che l'avvenuta corresponsione della relativa somma (pari a €1.812.804,52#), mediante bonifici posti in essere nell'aprile 2010, è circostanza pacifica e incontestata tra le parti, cosicché il *thema decidendum* del presente giudizio è limitato esclusivamente alla determinazione dell'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno determinato dal ritardo nel conseguimento della somma spettante alla ricorrente.

Ciò premesso, il Tribunale si richiama alle proprie ordinanze istruttorie n.4880/2012 e n.2775/2013, nelle quali ha enunciato le premesse, sia da un punto di vista logico che giuridico, sulla cui base ha ritenuto di addivenire alla quantificazione dell'ammontare del risarcimento richiesto e, pertanto, osserva:

- la situazione debitoria determinatasi in capo all'Amministrazione, a seguito dell'ammissione della Società ricorrente all'indicato beneficio economico, va propriamente qualificata come «debito di valuta», trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione pecuniaria il cui ammontare era determinato fin dall'origine o, quantomeno, agevolmente determinabile con semplici operazioni contabili (debito «liquido o di facile e pronta liquidazione»);

-secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione «per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì dell'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando la eventuale originaria indeterminatezza della somma stessa» (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008 n.19958);

-alla stregua dell'orientamento testé richiamato, il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art.1224 c.c., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggiore misura dimostrata (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008 n.19958; Id., 22 giugno 2007 n.14573; Id., 4 novembre1992 n.11968);

-nel caso di specie, la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione Regionale alla società ricorrente si caratterizza per il fatto di avere una destinazione vincolata,

trattandosi di un incentivo economico per gli investimenti turistici assegnati dalla Commissione della Comunità europea per gli anni 1997-1998 di cui al Programma Operativo Plurifondo, cosicché è da escludersi ogni diverso impiego in ipotesi avente carattere maggiormente remunerativo, da parte del soggetto beneficiario;

-che, in ogni caso, pur avendo lamentato la società istante di aver dovuto ricorrere al credito bancario per reperire i fondi necessari al completamento dei lavori, non ha offerto alcuno riscontro probatorio oggettivo di detta circostanza (in particolare, la documentazione bancaria relativa, cfr. indice-foliaro con l'indicazione dei documenti allegati al ricorso);

-dalla qualificazione della situazione debitoria *de qua* in termini di debito di valuta consegue il riconoscimento, a titolo di accessorio del corrispettivo credito e a compensazione del ritardo nel pagamento, dei soli interessi moratori nella misura legale, con esclusione della rivalutazione monetaria, in difetto della prova del maggior danno di cui all'art.1224, secondo comma, c.c.;

-trattandosi di un'obbligazione pecuniaria a carico della Pubblica Amministrazione, in deroga alla disciplina comune (art.1182, secondo comma, c.c.), essa – una volta riconosciuto giudizialmente l'*an debeatur* - va qualificata come debito *querable*, ovvero da adempiersi presso il domicilio del debitore e non già del creditore, cosicché per la costituzione in mora del soggetto obbligato e per la decorrenza degli interessi moratori, è necessario l'atto di costituzione in mora (*mora ex persona*, art.1219, primo comma, c.c.: «il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto»);

-nel caso di specie, la richiesta di esecuzione della prestazione dovuta (*recte*: la richiesta di pagamento della somma di danaro dovuta a titolo di contributo o incentivo economico), all'esito della cennata vicenda giudiziaria, è stata espressamente formulata solo con l'atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 3 marzo 2007 (cfr. copia nella produzione della Regione depositata in

giudizio in data 5 aprile 2013), dal momento che l'iniziativa giudiziaria formalizzatasi con la proposizione del ricorso si risolveva in una tipica azione impugnatoria, diretta alla caducazione dell'atto impugnato;

-sulla base delle indicazioni date dal Tribunale l'organismo verificatore ha determinato in €.151.058,76# la somma dovuta a titolo di interessi moratori in misura legale per il periodo dal 3 marzo 2007 al 1° aprile 2010;

-che, tuttavia, va assegnato rilievo, secondo i canoni civilistici di cui all'art.1227, secondo comma, c.c. richiamati dal codice del processo amministrativo (art.30, comma 3, c.p.a.), alla condotta del danneggiato qualora essa abbia spiegato efficienza causale nella produzione del danno o nell'aggravamento di questo;

-che, nel caso di specie, la difesa della Regione ha evidenziato, in primo luogo, come il ritardo nella conclusione del procedimento per la erogazione della somma dovuta all'istante a titolo di contributo debba ascriversi anche alla non tempestiva presentazione da opera della società ricorrente della perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale attestante la conformità delle opere alle concessioni ed autorizzazioni edilizie e agli altri adempimenti tecnico amministrativi necessari, in quanto avvenuta in data 14 ottobre 2009, e, in secondo luogo, che l'informativa antimafia richiesta alla competente Amministrazione perveniva agli uffici regionali solo in data 19 marzo 2010;

-che, pertanto, appare equo, in considerazione delle due circostanze testé enunciate ridurre equitativamente l'importo spettante alla ricorrente in una misura percentuale pari al 30%, fissandolo in via definitiva in €.105.741,132# . Su detta somma saranno poi dovuti gli interessi moratori nella misura legale a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al saldo.

Il ricorso va, pertanto, accolto, nei sensi e nei limiti appena precisati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di €105.741.132#, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi nella misura legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;

Condanna la Regione Campania al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 03888/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00594/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2011, proposto da:

La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia eletto in Napoli al viale Gramsci n. 16;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.81 presso l'Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

per il risarcimento danni patiti in conseguenza del ritardo nella liquidazione del contributo di cui al sottoprogramma 3 - misura 3.1 - azione 3.1.1. del P.O.S.F.E.R. Campania -annualità 2007 (investimenti turistici).

Vista l'istanza di liquidazione del compenso presentata dall'organismo verificatore nella persona dell'ing. Luciano Conte in data 09/06/2014;

RITENUTO, alla luce dell'attività svolta dall'organismo verificatore, congruo liquidare il compenso dovuto in complessivi €1.500,00# (euro millecinquecento/00#), ponendo il relativo onere a carico della regione Campania;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza),

liquida, in favore dell'organismo verificatore, nella persona dell'ing. Luciano Conte, complessivamente la somma di euro €1.500,00# (euro millecinquecento/00#), ponendo il relativo onere a carico della Regione Campania.

Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione all'istante e alle parti del giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)